



Comune di Misano Adriatico

Provincia di Rimini

Determinazione n. 216 del 22-03-2023

OGGETTO:

CONTRATTO REP. 4029 DEL 26/07/2022 PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ROSSINI - APPROVAZIONE EROGAZIONE ANTICIPAZIONE NELLA MISURA DEL 30% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE (ART. 35 COMMA 18 D.LGS 50/2016) IN FAVORE DELL'APPALTATORE CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOCIETA' COOPERATIVA - CODICE CUP: C95B18000000006 - CODICE CIG: 9049806828

SETTORE: Tecnico Ambientale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 212 del 19/12/2022 ad oggetto: "Nomina responsabile del Settore Tecnico Ambientale e attribuzione della relativa posizione organizzativa anno 2023" è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. in relazione al Settore Tecnico Ambientale comunale;

VISTO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 (PTPC 2022/2024) contenente le disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui all'art. 1, commi 8 e 9, della legge 06/11/2012, n. 190 e ss.mm.ii., approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 29/04/2022, esecutiva;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2022, esecutiva, ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 (Art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)", con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 22/12/2022, esecutiva, ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 e 11 D.Lgs. n. 118/2011)", con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario pluriennale per il triennio 2023/2025;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 23/12/2022, esecutiva, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 - Assegnazione risorse finanziarie ed umane ai responsabili dei settori", con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025, con l'assegnazione delle relative risorse ai responsabili di Settore comunali e alle unità organizzative;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2021/2023 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2021, nei quali è inserito l'intervento per la realizzazione della "NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA ROSSINI", per un importo complessivo di €. 1.400.000,00, finanziato *in parte da un contributo regionale per un importo di €. 300.000,00 derivante da risorse europee del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (cd. "Fondi FSC") ed in parte da risorse proprie di bilancio comunale per il restante importo di €. 1.100.000,00*);

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con la citata delibera C.C. n. 57 del 29/12/2020 (con la quale è stata approvata la programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e per l'annualità 2021) è stato nominato "**Responsabile Unico del Procedimento**" (**RUP**) dell'intervento per la "**NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA ROSSINI**" il sottoscritto Geom. Alberto Gerini, il quale nell'Amm.ne Com.le committente (stazione appaltante) riveste anche la funzione di Responsabile del Settore Tecnico Ambientale (STA) ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/05/2021, esecutiva, è stata approvata la 1^a variazione al programma triennale dei lavori pubblici relativo al periodo 2021/2023 e la 1^a variazione all'elenco annuale dei ll.pp. per l'anno 2021, nel quale è inserito l'intervento in oggetto per la realizzazione della "Nuova palestra polivalente da realizzarsi presso il Centro sportivo di Via Rossini", codice CUP C95B18000000006, per un investimento complessivo previsto di €. 1.400.000,00, finanziato in parte da un contributo regionale per un importo di €. 300.000,00 derivante da risorse europee del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (cd. "Fondi FSC") ed in parte da risorse proprie di bilancio comunale per il restante importo di €. 1.100.000,00);

CONSIDERATO, in particolare, che l'Amministrazione comunale di Misano Adriatico, alla luce di un **bando di gara regionale** mirato all'erogazione di possibili fondi (contributi in conto capitale) destinati all'**impiantistica sportiva** denominato "*Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla riqualificazione degli impianti sportivi*" (Avviso pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna ed approvato con DGR n.1944 del 04/12/2017) si è subito attivata per concorrere a tale opportunità con l'obiettivo di realizzare una **NUOVA PALESTRA POLIVALENTE** presso il plesso scolastico sportivo del capoluogo di Misano Adriatico [in particolare, gli interventi previsti nel bando regionale sono finanziati mediante le risorse europee del **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione** (cd. "**Fondi FSC**")];

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1144 del 16/07/2018 la Regione Emilia-Romagna ha approvato la **graduatoria** di assegnazione dei suddetti "Fondi europei FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione" per l'impiantistica sportiva e che il Comune di Misano Adriatico ne è risultato assegnatario per un importo di **€. 300.000,00** per la realizzazione della citata NUOVA PALESTRA POLIVALENTE presso il Centro sportivo di Via Rossini nelle vicinanze del plesso scolastico sportivo capoluogo;

POSTO che l'anzidetto intervento per la realizzazione della "Nuova palestra polivalente da realizzarsi presso il Centro sportivo di Via Rossini - codice CUP: C95B18000000006", era stato inizialmente inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 e nell'Elenco annuale 2018 e poi, a seguire, nelle successive annualità sopra richiamate;

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 della legge 16/01/2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (**CUP**) della spesa di investimento pubblico relativa all'opera pubblica in oggetto (realizzazione della nuova palestra comunale) è il seguente: **C95B18000000006**;

DATO ATTO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. **27** del **15/02/2018** è stato approvato il **progetto di fattibilità tecnica ed economica** (ex progetto preliminare) di cui all'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. redatto dal Settore Tecnico Ambientale STA per la «NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "ROSSINI"» (CUP: C95B18000000006), per un importo complessivo di **€.600.000,00** [tale spesa di investimento ha trovato sin dall'anno 2018 copertura finanziaria sul Cap. **26257** - Art. **950** del bilancio di previsione 2018-2020, risultando finanziata per il 50% (€. 300.000,00) da vendita di immobili e per il restante 50% (€. 300.000,00) dal suindicato contributo regionale coperto mediante le risorse europee del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (cd. "**Fondi FSC**") sulla base dell'avviso pubblico pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna ed approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 1944 del 04/12/2017];

- che con determinazione n. **619/STA** del **29/09/2020** sono stati appaltati (**affidati**) i servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la **progettazione** definitiva ed esecutiva nonché per la **direzione dei lavori** e per il **coordinamento della sicurezza** (sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori stessi) per la realizzazione della suddetta NUOVA PALESTRA comunale a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (**RTP**) di tipo verticale da costituire fra la società di ingegneria **SET S.r.l. Servizi Edilizia Territorio** (mandatario capogruppo) di Pordenone (PN), l'Ing. **Schvarcz Riccardo** (mandante) di Noventa Padovana (PD) e l'Ing. **Maria Elena Fusaro** (mandante giovane professionista) che presta servizio dall'Ing. Schvarcz in qualità di collaboratore, per l'importo contrattuale di **€ 72.898,23** (al netto del ribasso offerto del 26,81% sull'importo dei servizi tecnici posto a base di gara di € 99.601,35) a cui si aggiunge la quota 4% INARCASSA e l'I.V.A. al 22%, ed a cui corrisponde una spesa complessiva di **€ 92.493,28**;
- che il suindicato **RTP** di professionisti (aggiudicatario dei servizi tecnici di progettazione e di direzione lavori della nuova palestra comunale) è stato formalmente **costituito**, in conformità all'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante scrittura privata autenticata notarile tenuta agli atti d'ufficio con la quale i professionisti mandanti (Ing. Schvarcz Riccardo e Ing. Fusaro Maria Elena) hanno conferito **mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza** alla società di ingegneria mandataria capogruppo (SET S.r.l. Servizi Edilizia Territorio), a cui ha fatto seguito la stipula del relativo contratto di affidamento dei **servizi tecnici** di progettazione e di direzione lavori da espletare per la realizzazione della palestra in parola;
- che a seguito di vari incontri di approfondimento tra l'Amministrazione comunale e le società sportive del territorio misanese sono emerse nuove esigenze funzionali della PALESTRA in parola che hanno richiesto una **completa rivisitazione** delle scelte progettuali dell'iniziale progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la delibera G.C. n. 27 del 15/02/2018, che ha comportante un notevole **incremento** della spesa di investimento inizialmente prevista e programmata negli atti amministrativi dell'Ente;
- che per la realizzazione della NUOVA PALESTRA comunale è stata prevista la redazione ed approvazione dei successivi due **livelli di progettazione** di cui all'art. 23, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (progetto **definitivo** e progetto **esecutivo**) in un **unico livello** ai sensi di quanto ammesso dall'art. 23, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, a cui avrebbe fatto seguito l'approvazione degli elaborati di PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO in **unica fase**;

VISTO, quindi, il **progetto definitivo ed esecutivo** dei lavori della "NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ROSSINI" redatto in unico livello dal suindicato RTP di tecnici professionisti contraenti, per un importo complessivo di spesa di **€ 1.400.000,00**;

RILEVATO che gli elaborati costituenti il **progetto definitivo/esecutivo** in parola (posto a base di gara), in data **16/12/2021** hanno ottenuto, dal sottoscritto RUP non progettista, la "Verifica preventiva positiva" alla normativa vigente applicabile ai lavori da appaltare (effettuata in contraddittorio con i tecnici progettisti incaricati) e la conseguente "**VALIDAZIONE**" ai fini del successivo appalto dei lavori, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e del punto **VII** delle Linee Guida ANAC n. 1 avente ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. **165** del **17/12/2021**, esecutiva, con la quale è stato approvato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici", il **progetto definitivo ed esecutivo** (in unico livello di progettazione) dei lavori della "NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ROSSINI" (codice CUP: C95B18000000006), redatto dai suindicati tecnici libero-professionisti incaricati costituiti in RTP, per un importo complessivo di spesa di **€ 1.400.000,00** comprensivo dell'importo dei lavori da porre a base di gara di **€ 1.125.068,25** e dei costi della sicurezza (intrinseca "diretta" e aggiuntiva "speciale") di **€ 24.927,99** da non assoggettare a ribasso e delle "Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le" per un importo complessivo di **€ 250.003,76**, secondo quanto indicato nel **QUADRO ECONOMICO** di progetto di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
di progetto definitivo ed esecutivo dei lavori della NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ROSSINI			
A	LAVORI IN APPALTO:		
a.1	Importo dei lavori da porre a base di gara (<i>soggetto a ribasso</i>)	€.	1.125.068,25
a.2	Importo dei costi della sicurezza - (<i>non soggetto a ribasso</i>):		
	- <i>sicurezza intrinseca "diretta" da PSC</i>	€.	8.727,99
	- <i>sicurezza aggiuntiva "speciale" da PSC</i>	€.	16.200,00
	Sommano costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	24.927,99
B	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN APPALTO (a.1 + a.2):	€.	1.149.996,24
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
	I.V.A. al 10% su importo B	€.	114.999,62
	polizza assicurativa colpa lieve validatore e verificatore di progetto	€.	754,98
	Spese per ex genio civile (impegno con Det. 691/21 e n. 834/21)	€.	1.360,00
	Spese tecniche di progettazione, DL e sicurezza (Det. 619/2020)	€.	92.493,28
	Spese tecniche per indagini geologiche (Det. 752/2020)	€.	1.326,00
	Spese tecniche di collaudo strutturale (det. 873/2021)	€.	3.458,70
	Incentivo per la progettazione interna (2% di A+B)	€.	22.999,92
	Imprevisti e manutenzioni varie	€.	12.611,26
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne (C):	€.	250.003,76
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (B + C):	€.	1.400.000,00

DATO ATTO che in attuazione di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in merito al rispetto delle norme in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", è stato attribuito alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto, tramite la piattaforma informatica dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) "SIMOG", il Codice Identificativo Gara (CIG) **9049806828**;

VISTA la determinazione (a contrattare) n. **1010/STA** del **30/12/2021**, approvata dal sottoscritto RUP e Responsabile del Settore STA ai sensi dei sopra richiamati art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) e art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. Enti locali), con la quale sono state approvate le **modalità** d'indizione della gara da esperire per l'appalto dei lavori pubblici in oggetto (nonché il criterio di aggiudicazione del contratto di appalto dei lavori);

RILEVATO che con la citata determina a contrattare n. 1010/STA del 31/12/2021 si è stabilito di appaltare i lavori in parola (in unico lotto ed in unica fase) mediante esperimento di una **procedura negoziata** senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, lett. b), del suindicato D.L. n. 76/2020 convertito, con modif., dall'art. 1 della Legge n. 120/2020 [come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito, con modif., dall'art. 1 della Legge n. 108/2021], in deroga alle disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia UE di cui all'**art. 36, comma 2**, del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno **n. 10 (dieci)** operatori economici qualificati (in considerazione che l'importo dei lavori in appalto, pari ad **€. 1.149.996,24**, risulta compreso nella fascia di importo che va da €. 1.000.000,00 fino alla soglia UE

di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.50/2016, che dal 01/01/2022 è pari ad €. 5.382.000, al netto dell'IVA) e con criterio di aggiudicazione secondo il “**minor prezzo**” determinato mediante “massimo ribasso sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara”;

VISTA la determinazione n. **413/STA** del **08/06/2022**, esecutiva, ad oggetto “APPALTO DEI LAVORI PER LA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ROSSINI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. (IN SIGLA CAR RIMINI) - CUP: C95B18000000006 - CIG: 9049806828 - IMPEGNO DI SPESA.” con la quale:

- a) è stata disposta l'**aggiudicazione** (definitiva ed efficace) dell'appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore del **CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.** (CAR RIMINI) con sede in Via Caduti di Marzabotto, n. 47 - 47922 Rimini (RN), partita I.V.A. e codice fiscale 01685300400, il quale ha offerto un ribasso unico percentuale del **18,992%** (diciottovirgolanovecentonovantadue per cento) sull'importo dei lavori posto a base di gara di €. 1.125.068,25 (con corrispettivo “parte a corpo e parte a misura”), a cui corrisponde un importo netto di aggiudicazione di **€.911.395,29** per lavori, a cui si devono aggiungere **€. 24.927,99** per i costi della sicurezza non assoggettati a ribasso, andando così a fissare il corrispettivo netto contrattuale complessivo ad **€. 936.323,28** oltre I.V.A. al 10%;
- b) è stato approvato il nuovo Quadro Tecnico Economico (QTE rimodulato post-aggiudicazione) di progetto, il quale risulta così **rideterminato** [il ribasso unico percentuale del 18,992% offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sull'importo dei lavori posto a base di gara di €. 1.125.068,25 (corrispondente all'importo di **€. 213.672,96** al netto dell'I.V.A. al 10% e, quindi, per l'importo di **€. 235.040,26** al lordo dell'I.V.A. al 10%) è stato inserito nel QTE rimodulato post-aggiudicazione all'interno delle “SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE”, secondo quanto qui di seguito indicato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO (post-aggiudicazione)			
del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori della “NUOVA PALESTRA POLIVALENTE DA REALIZZARSI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ROSSINI”			
A	IMPORTO DI CONTRATTO DEI LAVORI APPALTI:		
a.1	Importo netto contrattuale lavori (<i>al netto del ribasso offerto e dei costi di sicurezza</i>)	€.	911.395,29
a.2	Importo dei costi della sicurezza - (<i>non soggetto a ribasso</i>):		
	- <i>sicurezza intrinseca “diretta” da PSC</i>	€.	8.727,99
	- <i>sicurezza aggiuntiva “speciale” da PSC</i>	€.	16.200,00
a.2	Sommano costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€. 24.927,99
B	Importo netto contrattuale (al lordo dei costi sicurezza e al netto IVA): (a.1 + a.2):		€. 936.323,28
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
	I.V.A. al 10% su importo B	€.	93.632,33
	Polizza assicurativa colpa lieve validatore e verificatore di progetto	€.	754,98
	Spese per ex genio civile (impegno con Det.. 691/21 e n. 834/21)	€.	1.360,00
	Spese tecniche di progettazione, DL e sicurezza (Det. 619/2020)	€.	92.493,28
	Spese tecniche per indagini geologiche (Det. 752/2020)	€.	1.326,00
	Spese tecniche di collaudo strutturale (Det. 873/2021)	€.	3.458,70
	Incentivo per la progettazione interna (2% di A+B)	€.	22.999,92
	Imprevisti e manutenzioni varie	€.	12.611,25

	Importo corrispondente al ribasso offerto del -18,992%, IVA al 10% inclusa	€.	235.040,26
	Totale "Somme a disposizione dell'Amm.ne" (C):	€.	463.676,72
	TOTALE IMPORTO DI PROGETTO FINANZIATO (B + C):	€.	1.400.000,00

DATO ATTO che:

- con Verbale del **04/07/2022** si è proceduto alla **consegna dei lavori in via d'urgenza** (sotto le riserve di legge ed in pendenza di stipula del contratto d'appalto) ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., contenente quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Decreto MIT 07/03/2018, n. 49; dovendo i lavori essere compiuti in n. 210 giorni (duecentodieci) naturali e consecutivi, la data per l'ultimazione dei lavori in appalto risultava essere fissata al 29/01/2023;
- con Verbale del **05/07/2022** i lavori sono stati sospesi per le ragioni ivi indicate;
- con Verbale del **20/01/2023** i lavori in appalto sono stati ripresi, fissando così il nuovo termine di fine lavori alla data del **16/08/2023**;

VISTO il contratto Rep. n. **4029** stipulato in data **26/07/2022** registrato in data 02/08/2022 all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Rimini, Serie 1T al n. 8543, con il quale è stato affidato l'appalto di esecuzione dei lavori in oggetto al **Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.** di Rimini per un importo netto contrattuale di **€. 936.323,28** oltre I.V.A. al 10%, di cui €. 911.395,29 per lavori ed €. 24.927,99 per costi della sicurezza non assoggettati a ribasso;

VISTA la nota pervenuta dall'appaltatore mediante PEC acquisita agli atti dell'Ente al Prot. **n.7616/2023** del **06/03/2023** con la quale il Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. di Rimini ha richiesto l'erogazione dell'**anticipazione** contrattuale nella misura del **30,00% (trenta per cento)** del corrispettivo di contratto di €. 936.323,28 e, quindi, per l'importo di **€. 280.896,98** oltre l'IVA di legge ai sensi del combinato disposto dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 207, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77, così come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 4, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25/02/2022, n. 15, secondo quanto previsto dall'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto e dall'Articolo 11 del contratto d'appalto Rep. n. 4029 del 26/07/2022;

RICHIAMATO l'**art. 35, comma 18**, del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita:

"Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione." [comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020. Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2022, la misura dell'anticipazione «può» (non «deve») **essere incrementata fino al 30,00%** (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022: si veda oggi il D.M.. 16 settembre 2022, n. 193].

VISTO l'**art. 207, commi 1 e 2**, del D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77 e ss.mm.ii., il quale così prevede:

*"1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino alla data del 31 dicembre 2022, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.***

*2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al medesimo comma **può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.**"*;

RILEVATO che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 207, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77 e ss.mm.ii. nonché di quanto indicato nell'Articolo 11 del contratto d'appalto Rep. n. 4029 del 26/07/2022, al momento è possibile autorizzare, con il presente atto, la liquidazione dell'anticipazione contrattuale nella misura del **30,00%** del corrispettivo di contratto di €. 936.323,28 e, quindi, per l'importo di €. **280.896,98** oltre l'IVA di legge, in quanto vi è compatibilità con le risorse annuali stanziare ed a disposizione di questa Amm.ne Com.le committente per l'intervento oggetto del presente contratto (la liquidazione dell'anticipazione contrattuale seconda tale misura del 30,00% rispetto l'ordinaria quota del 20% è, infatti, una facoltà e non un obbligo contrattuale qualora sia rispettata la suesposta condizione di finanziabilità del relativo importo da parte della stazione appaltante).

DATO atto che l'impresa appaltatrice Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop di Rimini, secondo quanto prescritto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, ha fatto pervenire con la citata nota acquisita agli atti dell'Ente al Prot. n. **7616/2023** del **06/03/2023**, la **garanzia fidejussoria** per l'**anticipazione** n. 2023/50/2661924 del 28/02/2023 rilasciata dalla compagnia assicurativa **SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI** con sede legale in Via Corte di Appello n. 11 - 10122 Torino (TO), Agenzia 862 di Agrigento (AG), la quale risulta conforme allo **Schema Tipo 1.3** di cui al **D.M. 16/09/2022, n. 193** (la garanzia è stata presentata mediante la Scheda Tecnica 1.3 in conformità alle vigenti norme del Codice dei contratti pubblici attuate con il citato D.M. 16/09/2022. n. 193) per l'importo garantito di €. **294.941,83** (l'importo garantito è stato correttamente maggiorato nella misura dell'attuale interesse legale del 5,00% applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione: l'incremento applicato alla garanzia fidejussoria per l'importo di €. **14.044,85** rispetto all'importo dell'anticipazione liquidabile all'appaltatore di €. **280.896,98** costituisce la **maggiorazione** prescritta dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, tenendo conto dell'interesse legale del 5,00% da calcolare sul periodo previsto nel cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori necessario al suo recupero, da effettuarsi con l'emissione dei certificati di pagamento conseguenti all'approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori);

CONSIDERATO che la procedura di gara relativa all'appalto dei lavori in parola è stata indetta **entro il termine del 31/12/2022** (si veda la normativa transitoria di cui al sopra richiamato art. 207, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77 e ss.mm.ii.) e che l'importo dell'anticipazione da liquidare di €. **280.896,98** trova copertura negli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023 e che, pertanto, si ritiene ammissibile riconoscere all'appaltatore dei lavori in oggetto **Consorzio**

Artigiani Romagnolo Soc. Coop. di Rimini, ai sensi delle sopra citate norme, l'anticipazione nella misura di **€ 280.896,98** pari al 30,00% del corrispettivo contrattuale di €. 936.323,28;

DATO ATTO che l'importo della suddetta **garanzia fidejussoria** verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazione appaltante e che il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali;

DATO atto che per l'esecuzione dei lavori pubblici in oggetto è stato attribuito il codice **CUP C95B18000000006** (Codice Unico di Progetto);

ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato reperito dalla piattaforma SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (SIMOG ANAC) il Codice Identificativo Gara (CIG) **9049806828**;

ACCERTATA, quindi, la regolarità dell'intero procedimento amministrativo sopra richiamato relativo alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale in parola;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6-*bis* della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in relazione all'adozione della presente determinazione a contrattare non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al Responsabile del Settore Tecnico Ambientale e del RUP nominato;

TUTTO QUANTO SOPRA premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, gli artt. 32 e 33;

VISTO il d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii., per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il decreto-legge 16/07/2020, n. 76 (cd. "*Decreto Semplificazioni*") convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11/09/2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";

VISTO il decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (cd. "*2° Decreto Semplificazioni*") convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29/07/2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari attuative di detto Codice dei contratti pubblici al momento applicabili (Linee Guida ANAC e Decreti MIT);

VISTE le ulteriori normative vigenti in materia di appalti di lavori pubblici non espressamente qui indicate;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di obblighi per la trasparenza e per la pubblicazione degli atti amministrativi concernenti la contrattualistica pubblica sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. a) e l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti";

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità:

DETERMINA

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) Di riconoscere al **Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.** di Rimini, in qualità di appaltatore dei lavori in oggetto, per le motivazioni richiamate in premessa, l'erogazione dell'**anticipazione** contrattuale nella misura del **30,00% (trenta per cento)** del corrispettivo di contratto di €.936.323,28 e, quindi, per l'importo di **€. 280.896,98** oltre l'IVA di legge, secondo quanto previsto dall'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto e dall'Articolo 11 del contratto d'appalto Rep. n. 4029 del 26/07/2022;
- 3) Di dare atto che l'appaltatore, a tal fine, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, ha fatto pervenire agli atti dell'Amm.ne Com.le committente, la **garanzia fidejussoria** per l'**anticipazione** n. 2023/50/2661924 del 28/02/2023 rilasciata dalla compagnia assicurativa **SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI** con sede legale in Via Corte di Appello n. 11 - 10122 Torino (TO), Agenzia 862 di Agrigento (AG), la quale risulta conforme allo **Schema Tipo 1.3** di cui al **D.M. 16/09/2022, n. 193** (la garanzia è stata presentata mediante la Scheda Tecnica 1.3 in conformità alle vigenti norme del Codice dei contratti pubblici attuate con il citato D.M. 16/09/2022. n. 193) per l'importo garantito di **€.294.941,83** (l'importo garantito è stato correttamente **maggiorato** nella misura dell'attuale interesse legale del 5,00% applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione: l'incremento applicato alla garanzia fidejussoria per l'importo di **€. 14.044,85** rispetto all'importo dell'anticipazione liquidabile all'appaltatore di **€. 280.896,98** costituisce la **maggiorazione** prescritta dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, tenendo conto dell'interesse legale del 5,00% da calcolare sul periodo previsto nel cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori necessario al suo recupero, da effettuarsi con l'emissione dei certificati di pagamento conseguenti all'approvazione degli Stati di Avanzamento Lavori);
- 4) Di dare atto che l'importo della suddetta **garanzia fidejussoria** verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante e che il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali;
- 5) Di dare atto che con successivo atto di liquidazione si provvederà a erogare all'appaltatore **Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.** di Rimini, previa presentazione di regolare fattura elettronica, l'anticipazione contrattuale in parola per un importo, al netto dell'IVA applicabile nella misura vigente, di **€. 280.896,98**, con imputazione sulle somme disponibili già impegnate sul **Capitolo 26257, Articolo 950** ad oggetto "*Nuova palestra Centro Sportivo Rossini*" del bilancio di previsione triennio 2023/2025, esercizio anno **2023** (somme **reimputate FPV 2023**).
- 6) Di rilevare che, relativamente all'adozione del presente provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Responsabile dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.
- 7) Di dare atto che la sottoscrizione del presente atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'art.147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012.

Adozione

In data **22-03-2023** responsabile del settore **Tecnico Ambientale**, o suo sostituto, ha espresso con firma digitale nel sistema di gestione l'allegato parere di regolarità tecnica a norma dell'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000, avente valore anche di eventuale provvedimento di liquidazione a norma dell'art. 184 comma 3 del D.lgs. 267/2000.

Regolarità contabile

In data **22-03-2023** il responsabile del settore **Finanziario e Risorse umane**, o suo sostituto, ha espresso con firma digitale nel sistema di gestione l'allegato parere di regolarità contabile a norma dell'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000. Tale sottoscrizione ha anche valore di:

- visto di eventuale copertura finanziaria e registrazione dell'impegno a norma dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000 che rende la determinazione immediatamente esecutiva;
- data in cui il provvedimento viene automaticamente numerato dal sistema di gestione;
- visto di eventuale liquidazione contabile a norma dell'art. 184, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- autorizzazione all'eventuale emissione del mandato di pagamento a favore di chi ne ha titolo.

Creazione, pubblicazione e conservazione dell'originale informatico

Il sottoscritto, con firma digitale nel sistema di gestione, dispone la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni all'albo pretorio online e la sua conservazione digitale a norma nel sistema documentale dell'Ente.

Gli estremi dell'avvenuta pubblicazione sono riportati nel relativo certificato.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali, Patrimonio e Gestioni

Dott. Paolo Russomanno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.